

**NRG 17496/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace di Torino – Sezione prima civile, dr.ssa Marta Masiero, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Nella causa civile promossa da:

**INTERCAR SRL** (C.F. 11840660010) elettivamente domiciliato in Torino, Corso Inghilterra 17bis, presso lo studio dell'avv. Stefano Macaluso (pec stefanomacaluso@pec.ordineavvocatitorino.it), che lo rappresenta e difende per delega in atti;

ricorrente;

contro

**VERTI ASSICURAZIONI SPA** (P.iva 12244220153), elettivamente domiciliata in Torino (TO), Corso Re Umberto n. 64 presso lo studio dell'avv. Principe Giuseppe, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Hazan (pec. [maurizio.hazan@milano.pecavvocati.it](mailto:maurizio.hazan@milano.pecavvocati.it)) Filippo Martini (pec. [filippo.martini@milano.pecavvocati.it](mailto:filippo.martini@milano.pecavvocati.it)) Marco Rodolfi (pec. [marco.rodolfi@milano.pecavvocati.it](mailto:marco.rodolfi@milano.pecavvocati.it)) come per delega in atti,

resistente;



nonché contro

**UNGUREANU MIHAI** (C.F. NGRMHI67R07Z129K)

resistente contumace.

Oggetto: sinistro stradale – azione di risarcimento danni materiali - indennizzo assicurativo.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Ricorrente:** *“NEL MERITO: 2) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. UNGUREANU MIHAI, proprietaria e conducente del veicolo FORD FOCUS Tg. CS722XD nella causazione del sinistro per i motivi indicati nella narrativa in fatto ed in diritto, e per l’effetto condannare, ex art. 149 Cda la sola VERTI ASSICURAZIONI SPA al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di Euro 1.003,16 oltre € 800,00 per il rimborso della fattura pagata al CTP TARDIVO DARIO od altra superiore o inferiore somma accertanda in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo, il tutto nei limiti della competenza del Giudice adito e ciò per i titoli di cui in premessa;*

*3) condannare, ex art. 149 Cda la sola VERTI ASSICURAZIONI SPA al pagamento delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, del contributo unificato e delle marche e dei diritti di cancelleria, oltre le spese successive all’emanazione della sentenza e alla tassa di registro, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per Legge, direttamente al difensore che si dichiara antistatario di dette somme ex art. 93.”.*

**Resistente Verti Assicurazioni Spa:** *“Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, dato atto del versamento ante causam della somma di € 978,00 in favore di parte ricorrente, rigettare ogni domanda formulata da Intercar SRL nei confronti della Verti Assicurazioni in quanto infondata per tutti i motivi esposti in narrativa; con vittoria di spese e dei compensi professionali ex art. 91 c.p.c. .”*

### MOTIVAZIONE



Con ricorso depositato in data 22.09.2023, Intercar Srl, quale cessionaria del credito vantato dalla Sig.ra Currao Veronica ha convenuto in giudizio la VERTI Assi.ni Spa e il Sig. UNGUREANU MIHAI al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal veicolo PEUGEOT 2008 (Tg. GJ831AA) di proprietà della Sig.ra Currao Veronica in seguito al sinistro stradale occorso in data 14.03.2023 alle ore 21:00 circa in NICHELINO (TO).

La ricorrente all'interno del proprio atto introduttivo ha descritto la dinamica del sinistro esponendo che il veicolo di proprietà della Sig.ra Currao Veronica (Tg. GJ831AA) mentre si trovava fermo in sosta, veniva urtato dal veicolo FORD FOCUS (Tg. CS722XD) di proprietà e condotta dal Sig. UNGUREANU MIHAI durante una manovra di parcheggio.

Ha dedotto la responsabilità esclusiva di parte resistente, come dallo stesso ammesso all'interno del modulo di constatazione amichevole (CAI) a doppia firma (cfr. doc. 1 fasc. ric.).

A seguito della cessione del credito, la ricorrente provvedeva ad eseguire le riparazioni necessarie emettendo la collegata fattura per un importo complessivo pari ad € 2.100,00 Iva inclusa (cfr. doc.2 a 2 b fasc. ric.).

La resistente Verti Assicurazioni Spa provvedeva a corrispondere in via stragiudiziale unicamente la somma di € 978,00 (cfr. doc. 10, 14 fasc. ric.).

Successivamente, non avendo ricevuto riscontri, la ricorrente inoltrava l'ultima richiesta danni alla compagnia assicurativa con *“invito contestuale alla stipula della negoziazione assistita prevista dagli artt. 2 e ss. del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 cui tuttavia non è seguita nessuna adesione da parte di VERTI ASSICURAZIONI SPA, la GENERTEL e la Sig.ra UNGUREANU MIHAI”* (cfr. doc. 13 fasc. ric. p. 3 ricorso).

Risultando vana anche tale ultima richiesta la ricorrente si è vista costretta a dare seguito all'azione promuovendo il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per fatto e colpa esclusivi di UNGUREANU MIHAI alla guida del veicolo FORD FOCUS (Tg. CS722XD).

Con comparsa di costituzione e risposta del 12.04.2024 si è costituita in giudizio VERTI Ass.ni Spa, la quale ha contestato la fondatezza della domanda avversaria e dedotto la congruità della somma già versata, in forza delle pattuizioni contrattuali (clausola “Opzione Carrozzerie Convenzionate”) intercorse con la propria assicurata.

In fine ha contestato il quantum debeatur sulla base di una propria perizia di parte e ha chiesto il rigetto della domanda.

All'udienza del 24.04.2024, ore 14:30, il Giudice previa dichiarazione di contumacia del resistente UNGUREANU MIHAI, ha ammesso CTU tecnica estimativa del sinistro e di



verificazione e quantificazione dei danni patiti dall'autovettura di proprietà di Veronica Currao, conferendo all'uopo incarico al perito Guido Berra.

Veniva quindi fissata nuova udienza al 05.03.2025 per il conferimento dell'incarico e formulazione del quesito al CTU nominato.

Nelle more del procedimento con decreto del Presidente Coordinatore dei Giudici di Pace dott. Villani, in data 29.01.2025, la causa è stata assegnata a questo Giudice.

Con ordinanza resa fuori udienza del 16.02.2026, la scrivente, dato atto del termine assegnato alle parti ex art. 127ter c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, viste le note scritte depositate dalle parti costituite, ha trattenuto la causa in decisione.

1. Va preliminarmente precisato che nel caso di specie non vi è contestazione tra le parti in ordine alla responsabilità esclusiva del sinistro da ricondursi al Sig. UNGUREANU MIHAI, che è in ogni caso, ampiamente provata dal modulo CAI sottoscritto dai conducenti, all'interno del quale il resistente ha espresso la propria responsabilità. (cfr. doc. 1 fasc. ric. modulo CAI).

Fatta tale doverosa precisazione le parti discutono sulla quantificazione del danno risarcibile, che la ricorrente quantifica in € 2.100,00 mentre la resistente in € 978,00 (somma la detta già corrisposta in via stragiudiziale) sia in virtù di una clausola contrattuale che prevedeva il ricorso a carrozzerie convenzionate, sia sulla base di una propria perizia di parte.

2. In relazione alla clausola "Opzione Carrozzerie Convenzionate" va precisato quanto segue.

Secondo la prospettazione di parte resistente la ricorrente in forza di quanto pattuito contrattualmente avrebbe dovuto, per la riparazione dei danni rivolgersi a carrozzerie convenzionate o in alternativa accettare un indennizzo ridotto all'importo che l'assicurazione avrebbe corrisposto al riparatore convenzionato.

Tale eccezione non può essere accolta.

Sul punto sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto la validità di tali clausole, qualificandole come non vessatorie o limitative della responsabilità, ma come delimitazione dell'oggetto del contratto, la loro opponibilità al terzo danneggiato in una azione risarcitoria extracontrattuale deve essere esclusa.

L'azione promossa dalla ricorrente, sebbene incardinata ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 209/2005) ha natura extracontrattuale e mira a far valere il diritto al risarcimento integrale del danno alla parte lesa per fatto illecito altrui, ai sensi



dell'art. 2043 e 2054 cc. Il diritto del danneggiato ad essere pienamente ristorato del pregiudizio subito non può essere limitato da pattuizioni contrattuali a lui estranee, quali quelle intercorse tra la propria compagnia assicurativa e un altro soggetto (in questo caso, la stessa danneggiata in qualità di assicurata). Tali clausole possono regolare i rapporti interni tra assicurato e assicuratore, ma non possono comprimere il diritto di credito risarcitorio del terzo danneggiato nei confronti del responsabile civile e, per esso, del suo assicuratore (o del sistema assicurativo nel suo complesso, come nel caso dell'indennizzo diretto).

Pertanto, la clausola invocata da VERTI è inopponibile alla odierna attrice, cessionaria del credito risarcitorio di natura aquiliana.

3. Al fine di dirimere la controversia sul quantum è stata disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio. Il Ctu nominato Ing. Guido Berra ha accertato che il costo complessivo per la riparazione a regola d'arte del veicolo ammonta a € 1.981,16 IVA inclusa.

Il Ctu ha motivatamente confermato:

- la congruità delle tariffe orarie applicate dalla ricorrente (€ 52,00/ora per la manodopera e € 31,00/ora per il materiale di consumo), ritenendole coerenti con i valori rilevati per la provincia di Torino. Le osservazioni formulate dal Ctp della resistente, sull'applicabilità di tariffe inferiori sono state respinte dal Ctu sulla base di specifici dati di mercato oggettivi;

- la necessità tecnica dell'operazione di "sfumatura" del parafango posteriore, al fine di garantire un ripristino cromatico omogeneo e a regola d'arte;

- la congruità dei costi di smaltimento rifiuti.

In ordine al quantum Codesto Giudice ritiene di condividere le conclusioni formulate dal Ctu, all'interno della perizia tecnica d'ufficio.

Va altresì precisato come vada ricompresa anche l'iva rappresentando tale voce una componente effettiva del danno patrimoniale subito e pertanto deve essere integralmente risarcita.

Ne deriva pertanto che il danno accertato risulta pari ad € 1.981,16 (iva inclusa), dedotta la somma versata in via stragiudiziale pari ad € 978,00 residua l'importo di € 1.003,16 (iva inclusa).

Trattandosi di debito di valore, applicando i consolidati principi enunciati dalla Suprema Corte, secondo cui "(...) *nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di*



*impiegarla in maniera remunerativa*" (ex multis Cass. Civ. n. 6537/2011, Cass. Civ. Sez. III, n. 15883/2014, Cass. Civ. n. 13268/2016), l'importo liquidato va devalutato sino alla data del sinistro (14.03.2023) e poi rivalutato calcolando la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dovuti dalla data del sinistro sino alla data della presente pronuncia.

Su tale importo sono dovuti infine gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo.

**4. Quanto alle spese del consulente tecnico di parte ricorrente.**

Va rilevato che INTERCAR SRL ha prodotto con la nota di deposito del 16.09.2025, la fattura n. 31 del 23.06.2025 del proprio consulente di parte, Arch. Dario Tardivo, per € 800,00. Ciò posto Codesto giudicante ritiene di porre a carico di parte resistente l'onere di rimborsare a parte ricorrente detto compenso (cfr. nota del 16.09.2025).

Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso merita accoglimento.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte resistente e vengono liquidate -in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione fino a € 1.100,01).

Vanno poste a carico della resistente le spese di Ctu liquidate con separato decreto per € 1.072,09 (iva inclusa).

**P.Q.M.**

Il Giudice Onorario di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di UNGUREANU MIHAI nella causazione del sinistro per cui è causa;

condanna VERTI Ass.ni Spa a versare in favore della INTERCAR SRL per il titolo di cui in motivazione la somma di 1.003,16, oltre rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi calcolati come in motivazione, dalla data del sinistro alla data di deposito della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo;

condanna VERTI Ass.ni Spa a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 346,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge, oltre contributo unificato, assegnando detta somma in favore del difensore antistatario avv. Stefano Macaluso;



pone a carico della resistente VERTI Ass.ni Spa le spese di CTU liquidate come da separato decreto in € 1.072,09 (iva inclusa), oltre accessori di legge se dovuti e nella misura di legge;

pone a carico della resistente VERTI Ass.ni Spa l'onere di rimborsare alla INTERCAR SRL l'importo di € 800,00 oltre oneri accessori di legge se dovuti per oneri del CTP Arch. Dario Tardivo, per la consulenza tecnica di parte.

Torino 17 aprile 2026

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Marta Masiero

